SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1730)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1986

Modifica dell'articolo 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, concernente il reclutamento dei sottufficiali del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, stabilisce che i vicebrigadieri del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica sono tratti dagli appuntati e dai carabinieri dello stesso gruppo che superino apposito concorso per esami articolato in una prova scritta di cultura generale e in una prova orale su materie professionali.

Poichè per i vincitori del menzionato concorso non è prevista la frequenza di corsi presso la Scuola allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, appare opportuno, al fine di assicurare una maggiore professionalità dei reclutati, introdurre, quali requisiti per la partecipazione al concorso, l'aver già ultimato la ferma e l'aver riportato nell'ultimo anno, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a « superiore alla media » o giudizio equivalente o superiore.

Ai fini suddetti risponde il presente disegno di legge, costituito da un unico articolo, con il quale si provvede a sostituire il primo comma del citato articolo 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, è sostituito dal seguente:

« I vicebrigadieri del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica sono tratti dagli appuntati e dai carabinieri dello stesso gruppo, che ne facciano domanda, mediante concorso per esami costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale su materie professionali. Possono partecipare al concorso i militari in servizio che abbiano già ultimato la ferma e riportato nell'ultimo anno, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente o superiore ».